

*Istituto
Universitario Orientale*

*Istituto Nazionale per le Lingue e
Civiltà Orientali*

Napoli

Parigi

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE

Coscienti della necessità di contribuire a promuovere la cooperazione tra l'Europa e i paesi europei e non-europei, e per meglio rispondere alle esigenze di evoluzione dei bisogni degli ambienti professionali (governativi, privati, universitari, internazionali), le parti hanno deciso di continuare a unire i loro sforzi al fine di accrescere le rispettive potenzialità per quanto attiene la didattica e la ricerca sui paesi europei e non-europei.

In conformità alle linee strategiche comunitarie che prevedono l'allargamento dell'Unione ai Paesi dell'Europa Orientale, le parti hanno inoltre convenuto di canalizzare parte delle energie al fine di rispondere a queste nuove esigenze emergenti.

CONVENZIONE

Le parti convengono di continuare la cooperazione reciproca per lo studio delle lingue e delle civiltà dei paesi europei e non-europei con i seguenti mezzi:

Art. 1

Scambi di docenti e di ricercatori al fine di migliorare ed arricchire i rispettivi programmi di insegnamento e ricerca;

Art. 2

Scambi di studenti;

Art. 3

Scambi di competenze sul settore della didattica delle lingue straniere europee e non-europee;

Art. 4

Scambi di traduzioni di materiale d'insegnamento, tanto quelli correnti quanto quelli usati a titolo sperimentale;

Art. 5

Libero accesso alla documentazione e ai materiali d'archivio in possesso delle parti e loro scambio;

IL RETTORE

Prof. Mario Agrimi

[Handwritten signature]

Art. 6

Sviluppo della collaborazione nel settore della documentazione per la raccolta, la catalogazione e la traduzione delle fonti in lingue europee e non-europee, nei settori di studio e di ricerca di competenza delle parti contraenti, in particolare nei settori relativi ai problemi dello sviluppo dei paesi europei e non-europei e dei loro rapporti con l'Unione Europea;

Art. 7

Valutazione dei bisogni correnti dei due Istituti in materia di banche dati multilingue informatizzate in una prospettiva di collaborazione per l'organizzazione di banche dati comuni e lo studio delle procedure pratiche per la loro utilizzazione per via telematica;

Art. 8

Riconoscimento dei livelli d'insegnamento, dei moduli d'insegnamento e dei diplomi per i corsi seguiti dagli studenti dell'IUO presso l'INALCO e dagli studenti dell'INALCO presso l'IUO, nell'ambito di programmi di scambio concordati e nei limiti dei rispettivi regolamenti universitari;

Art. 9

Messa in funzione di dottorati in co-tutela e istituzione di dottorati comuni su tematiche da concordare.

Art. 10

Preparazione e finalizzazione in comune dei programmi di insegnamento e di ricerche sperimentali, in particolare nel settore della lessicologia delle relazioni internazionali, della traduttologia e della traduzione assistita dal computer, della pedagogia inter-culturale, dell'ingegneria multilingue e della psicolinguistica (fonetica sperimentale, percezione e apprendimento delle lingue straniere);

Art. 11

Organizzazione di seminari didattico-scientifici comuni; di conferenze d'informazione sulle attività d'insegnamento e di ricerca reciproci;

Art. 12

Produzione di pubblicazioni in comune;

Art. 13

Incoraggiamento delle iniziative tendenti a sviluppare i contatti triangolari e/o multilaterali con altre istituzioni universitarie e centri di ricerca europei e non-europei;

IL RETTORE

Prof. Maria Agimi
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 14

Organizzazione di contatti tra i servizi amministrativi implicati direttamente o indirettamente nella presente convenzione;

Art. 15

Apprendimento e perfezionamento delle lingue di lavoro francese/italiano. Le parti contraenti si impegnano a facilitare l'apprendimento pratico e il perfezionamento della lingua dell'altro partner nella propria istituzione, a favorire i soggiorni di applicazione degli studenti desiderosi di lavorare sui progetti di studio e di ricerca che siano in rapporto con gli obiettivi della presente convenzione;

Art. 16

Organizzazione e cooperazione nel campo della formazione continua.

Art. 17

Il finanziamento della cooperazione prevista sarà assicurata dalle parti tenuto conto delle loro possibilità finanziarie e istituzionali.


In funzione delle possibilità offerte dai programmi europei, nazionali o internazionali, i mezzi necessari alla attuazione di questa cooperazione saranno oggetto di domande specifiche;

Art. 18

L'accordo è stipulato per la durata di tre anni, e alla sua scadenza si intende rinnovato salvo preavviso di una delle parti da comunicare all'altra sei mesi prima della scadenza.

Il Rettore dell'I.U.O.

prof. Mario Agrimi



Le Président de l'I.N.A.L.C.O.

M. André Bourgey



Napoli, 11/12/2000